

CCLXXIX.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 9725) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 9745, 9746) e di relazioni (pag. 9726, 9736, 9744) — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875) — Sull'art. 11 parlano i senatori Petrella (pag. 9726, 9727), Dini (pag. 9728), Scialoja (pag. 9728), Vischi, relatore (pag. 9727, 9729) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9727, 9728) — L'art. 11, emendato, è approvato — Si approva l'art. 12 — Sull'art. 13 parla il senatore Dini cui rispondono il senatore Vischi, relatore, e il ministro di agricoltura (pag. 9730) — L'art. 13, emendato, è approvato — Sull'art. 14 parlano i senatori Del Giudice (pag. 9730, 9732), Astengo (pag. 9731, 9732), Dini (pag. 9731), Scialoja (pag. 9732, 9733, 9734), Balenzano (pag. 9733), Mortara (pag. 9733) e Vischi, relatore (pag. 9732) e il ministro di agricoltura (pag. 9731, 9732, 9733) — L'art. 14 è approvato — Si approvano senza osservazioni gli articoli 15 e 16 — Sull'art. 17 parlano i senatori Rolandi-Ricci (pag. 9736), Maragliano (pag. 9737, 9740, 9743), Frola (pag. 9738), Dini (pag. 9740, 9745), Arcoleo (pag. 9740, 9743), Vischi, relatore (pag. 9746) e il ministro (pag. 9739, 9742) — L'art. 17, emendato, è approvato — Sull'art. 18 parlano i senatori Dini (pag. 9747), Cavasola (pag. 9747), Vischi, relatore (pag. 9747) e il ministro (pag. 9749) — L'art. 18, emendato, è approvato — Si approvano senza osservazioni gli articoli 19 a 21 ultimo del disegno di legge — Il senatore Vischi, relatore, riferisce sulle petizioni riguardanti il disegno di legge testè approvato (pag. 9751) — Le conclusioni dell'Ufficio centrale sono approvate.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dell'Ufficio centrale, al quale fu rinviato, a proposta del ministro guardasigilli, il disegno di legge: « Proroga dei termini per il riordinamento della materia delle

importazioni ed esportazioni temporanee » faceva parte il defunto senatore Casana, nominato dall'Ufficio IV.

A termini dell'art. 22 del regolamento, nomino commissario il senatore Frascara che era allora dello stesso Ufficio IV.

Presentazione di una relazione.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla

legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686.

PRESIDENTE. Dò atto all'on. Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, per coordinarla con la nuova legge elettorale politica ».

PRESIDENTE. Dò atto all'on. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale ».

Come il Senato rammenta, nella precedente seduta fu approvato l'art. 10. Si passa ora alla discussione dell'art. 11 che rileggo.

Art. 11.

I professori ordinari o straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità a loro spettante, secondo l'ordinamento, che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Intendo di fare, onorevoli colleghi, una modestissima osservazione, la cui finalità sarebbe questa: la soppressione di una parola nell'ultimo capoverso di questo articolo. Si tratta di cosa di lievissimo momento, ed io non intratterei certamente il Senato se non credessi che ciò che io modestamente intendo di proporre, può avere un certo interesse morale ed un interesse per la esattezza formale, la tecnica legislativa.

Dice questo capoverso dell'articolo:

« Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio ».

Come intendo questa parte dell'articolo, pare a me che abbia voluto farsi noto e codificarsi un dovere che ha il ministro; ed è giustissimo che ciò sia, poichè un professore che non è nella possibilità di insegnare è come non esistesse, in tale qualità di professore, e quindi esso diventa inutile per la scuola; e poichè la scuola deve funzionare, e poichè il ministro ha il dovere di farla funzionare, così io, se non m'inganno, credo di leggere in questa parte dell'articolo un dovere che al ministro è fatto di provvedere a che il professore, divenuto inutile, sia eliminato nei modi e nei termini di legge, con le garanzie che lo stesso articolo stabilisce.

Ma, quando leggo le parole dell'articolo, trovo che il concetto di esso non si rivela chiaramente, anzi dà luogo ad un equivoco. Difatti quest'articolo dice: « Può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio », quindi non include un dovere, ma una facoltà e la facoltà in taluni casi può tramutarsi in arbitrio e, qualche volta,

non dirò che sia un arbitrio reale e vero, ma apparentemente potrebbe sembrarlo.

E, poichè è bene che non vi sia l'appiglio che si possa dire che il ministro faccia degli arbitri (non parlo del ministro presente, nè di nessun altro ministro, le leggi parlano obiettivamente e non guardano alle persone) ed è bene eliminare l'equivoco, credo che si debba dire *promuove* sopprimendo la parola *può*.

Però mi si potrebbe dire che vi sono dei casi in cui il ministro si trova, nell'adempimento di questo dovere, di fronte ad una di quelle condizioni che nel linguaggio comune sogliono dirsi *casi pietosi*. Per esempio, mandar via un professore, al quale manca soltanto un mese per la liquidazione completa della pensione, sarebbe una specie di crudeltà. Ebbene, io dico che colla formula da me proposta non si toglierebbe al ministro la possibilità di dar nobilmente sfogo ai sentimenti umanitari del suo cuore, poichè quest'articolo, non fissando un termine, entro il quale debba aver luogo il provvedimento, dà modo al ministro di non domandare con sollecitudine la messa a riposo del professore; farà passare il mese, e così questo potrà liquidare l'intera pensione.

Mi si potrebbe anche dire che il ministro può non avvalersi della facoltà, di cui si parla, e guadagnar tempo, perchè ci sono dei professori sostituiti che possono prendere le veci di chi non può più lavorare; ma questo è un caso d'eccezione, e ad ogni modo non eliminerebbe quel tal sospetto di arbitrio che è bene sia tolto, quando si tratta di pubbliche amministrazioni.

La mia proposta dunque, concretandola, è questa: invece di dire « può promuovere » si dica semplicemente « promuove il decreto ».

Non ho altro da dire.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. È molto giusta l'osservazione del senatore Petrella; ma il disegno di legge, in questo punto, non fa che riprodurre testualmente l'art. 109 della legge Casati, la quale è vissuta molti e molti anni, e non ha dato luogo fino ad ora a nessuna di quelle ipotesi che preoccupano l'animo del mio egregio collega e amico. Se usassimo adesso una diversa dicitura, ed un diverso trattamento, forse guasteremmo tutto quell'insieme, quella pratica,

quella massima che è oggetto della legge Casati, la quale è legge organica di pubblica istruzione e forse finiremmo col fare del danno ad altri.

Ecco perchè, salvo quello che potrà pensare l'onorevole ministro, individualmente io, e credo anche l'Ufficio centrale, siamo dell'opinione che si debba mantenere la dicitura quale è; cioè conforme a quella che vige colla legge Casati.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io, pur essendo un conservatore, credo benissimo che nè i concetti, nè il linguaggio debbano essere fossilizzati; non perchè la legge Casati ha adoperato una espressione, seguita di poi, noi, ossequienti, dobbiamo adoperare sempre la medesima. Si tratta di vedere se le ragioni che io ho detto sono accettabili o no; se non sono accettabili si scartino pure; ma se sono accettabili questa specie di feticismo per una formula adoperata in una legge abbastanza antica, non mi pare che debba chiudere la porta ad un miglioramento che si può introdurre in quella che discutiamo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In fondo la questione è molto semplice. Il senatore Petrella si occupa del caso dei professori i quali, per cagione di malattia o di età, non siano più in grado di riprendere il servizio.

Qui si era disposti ad adottare la formula della legge Casati; cioè che il ministro in quei casi può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo. Questa formula è stata un poco l'effetto delle circostanze, poichè qui non avviene come nelle carriere amministrative, nelle quali, press' a poco, si entro tutti alla stessa età, appena laureati; in questi Istituti talvolta si arriva troppo tardi, e capita qualche volta anche che, per raggiungere la pensione, occorra aspettare tre, quattro o sei mesi, non di rado anche più.

Quando l'indicazione è troppo tassativa può nascere qualche inconveniente. Io mi rendo conto delle osservazioni del senatore Petrella; ma se invece di dire « può promuovere », si dice: « il ministro promuove il decreto Reale

di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio », allora il ministro è costretto a prendere il provvedimento.

Il senatore Petrella dice: ma il ministro valuterà. Ebbene, io osservo che se si adottasse questa forma indicativa « promuove », ne verrebbe di conseguenza che il ministro non potrebbe più valutare le condizioni fatte a queste persone.

Bisogna che il Senato si renda conto della situazione; se vuol fare il taglio netto, non vi è nessuna difficoltà di adottare la formula semplice « promuove »; ma se, soprattutto in questa fase transitoria, bisogna tener conto di particolari circostanze, è meglio lasciare la formula della legge Casati, che è la più lata, e che in tanti anni non ha dato luogo ad inconvenienti.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io credo che si debba lasciare la formula proposta dal Governo anche per un'altra considerazione. Con questa legge si sono voluti equiparare in tutto i professori di queste scuole a quelli universitari.

Ora, se si cambiasse questa disposizione, per i professori universitari resterebbe la legge Casati, per questi altri rimarrebbe la nuova disposizione. Quindi vi sarebbe disparità di trattamento ciò che non va, tanto più perchè l'articolo successivo stabilisce che per le nomine di professori ordinari e straordinari ecc., saranno seguite le norme che si seguono per i professori universitari.

Soltanto in questo punto, che in fondo non ha dato luogo al più piccolo inconveniente per 50 anni, da quando cioè esiste la legge Casati, non mi pare il caso di fare una differenza di trattamento.

Insisterei quindi, perchè l'articolo restasse tal quale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. La questione non è certamente molto grave tanto più che quando si sarà messo « promuove » invece di « può promuovere » il ministro farà sempre la stessa cosa. Però dal punto di vista giuridico io credo che sarebbe preferibile l'emendamento proposto dal senatore Petrella. La legge Casati adoperò le parole « può promuovere » perchè al legislatore si presentava come eccezionalissimo provvedi-

mento il decreto di collocamento a riposo per gravi ragioni di un professore inamovibile.

Se consideriamo la cosa dal punto di vista giuridico, evidentemente non dobbiamo lasciare all'arbitrio del ministro il collocare o no a riposo un professore quando è diventato assolutamente disadatto al suo ufficio. Il ministro può collocare a riposo, ma deve anche collocare a riposo colui che non è più idoneo all'ufficio suo; è evidente che non si tratta di una facoltà arbitraria, ma di una valutazione giusta delle condizioni in cui si trova l'individuo per giudicare se portino alla conseguenza del collocamento a riposo. Per quanto io da molte decine di anni sia chiamato ad applicare la legge Casati, non credo si debba avere per essa tale feticismo da temere di migliorarne una espressione, tanto più che quest'articolo del disegno che discutiamo non riproduce in altre parti puramente e semplicemente le disposizioni relative ai professori di Università.

Così, per esempio, il collocamento a riposo per limiti di età in quest'articolo è molto più rigoroso e perentorio che nell'articolo corrispondente per i professori universitari: qui non si accoglie quell'eccezione che in seguito al voto del Consiglio superiore è ammessa per i professori universitari; ed io plaudo alla presente proposta, perchè tutti coloro che sono nell'Università hanno visto gl'inconvenienti che hanno accompagnato quel po' di bene che può aver prodotto l'articolo relativo ai professori universitari. Per Istituti di nuova formazione, come quelli dei quali parliamo, è molto preferibile il sistema più semplice, rigoroso, uguale per tutti.

E, poichè per questa parte si ammette una differenza, non so perchè si debba mantenere senz'altro la formula della legge Casati nell'altra parte; non so perchè si voglia ripetere « può promuovere » anzichè « promuove ».

Io appoggio quindi l'emendamento del senatore Petrella, in quanto esso ha il significato che sia dovere del ministro di trattare ugualmente tutti gli insegnanti che si trovano in queste condizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Scialoja ha richiamato

l'attenzione del Senato su un punto assai importante della discussione. Nella legge universitaria il limite dei 75 anni di età non è assoluto, perchè vi è anche una speciale distinzione che si fa pei professori ai quali è applicabile l'art. 69 della legge Casati, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'applicazione di quest'articolo (il senatore Scialoja che presiede il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed anche altri onorevoli senatori lo fanno) non è senza pericolo, perchè quando si arriva a determinare se ad un vecchio insegnante sia applicabile o no l'articolo 69 della legge Casati, si è quasi sempre disposti alla maggiore benevolenza, e qualche volta si è costretti a dichiarare illustrazioni nazionali delle persone degnissime, ma che però non sarebbero completamente meritevoli di una distinzione così solenne. Qui questa disposizione si applica, meccanicamente ad una certa età, per evitare che si verifichi questo inconveniente. Il senatore Scialoja dice: poichè già ci siamo distaccati da quello che è il diritto universitario, e il limite d'età opera automaticamente, si può ben dire che il ministro *promuove*, e non che gli si lascia la facoltà di promuovere.

È una questione, a proposito della quale è impossibile avere criteri rigidi e precisi: si tratta di una valutazione di fatto. Il Governo quindi se ne rimette interamente al Senato.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale si era manifestato d'accordo col ministro nel mantenere la dizione dell'articolo, quale risultava dal disegno di legge.

Il ministro per altre considerazioni, degne del maggior rispetto, ha detto che, in definitiva, poteva non farne una questione e se ne rimetteva completamente al Senato. L'Ufficio centrale non può che imitarlo: si rimette anch'esso al Senato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Petrella se, dopo il risultato della discussione che ha avuto luogo a proposito del suo emendamento, mantiene l'emendamento stesso.

PETRELLA. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Petrella; emendamento che consiste nella sostituzione nel-

l'ultimo comma dell'art. 11, alle parole « può promuovere », la parola « promuove ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 11, così emendato. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 12.

Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'art. 1. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo insegnante ed amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A annessa alla presente legge.

Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

(Approvato).

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore d'istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello

Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può riconoscere, mediante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Questo articolo prevede il caso che si aggiungano nuovi corsi d'insegnamento agli insegnamenti fondamentali. Ciò sta benissimo. Soltanto nell'ultimo comma di quest'articolo si dice che a coprire questi insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

Ora, in molti casi, per coprire questi insegnamenti si dovrà provvedere con incarichi. L'art. 12 parla soltanto di nomina di professori ordinari e straordinari e non degli incarichi, i quali si capisce che non si debbono dare per concorso.

Mi pare quindi che dopo la parola « fondamentali », si dovrebbe aggiungere: « sempre quando non siano dati per incarico ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'emendamento, se non vi sono obiezioni da parte dell'Ufficio centrale.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 13 con questa modificazione.

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, me-

dante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali sempre quando non vengano dati per concorso. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

Chi approva questo articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'Istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col piano e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Quest'articolo riguarda una piccola piaga che minaccia ognor più di estendersi. Specialmente in alcune categorie di funzionari pubblici si estende l'abuso dell'assenteismo. Nell'ultima legge riguardante lo stato giuridico degli impiegati e nella legge universitaria del 1909, è stata data la possibilità di risiedere in città diversa da quella in cui si esercita l'ufficio. Io credo che, almeno per la legge universitaria, l'uso di questa facoltà non abbia dato buoni frutti. Le eccezioni che, secondo la formula dell'articolo, dovevano essere ristrette in limitatissimi confini si son venute allargando tanto da convertirsi quasi in regola. Ora, perciò appunto io approvo la dizione di quest'articolo 14, il quale, nella prima parte, senza alcuna eccezione, fa obbligo a tutti i professori ordinari e straordinari di risiedere nella città dove ha sede la scuola, e riconosco d'altra parte che per i semplici professori incaricati, come è detto nel secondo comma, possano es-

servi ragioni speciali per permettere la residenza fuori della città dove si insegna.

Ma io esorto l'onor. ministro a mantenere nei più stretti confini questa facoltà che a lui dà il secondo comma dell'articolo e ad usarne come una rarissima eccezione. Se il ministro consentisse ad abolire anche questo secondo comma, io voterei a due mani, ma se egli crede di tenerlo fermo, io rinnovo la mia esortazione, affinché non si apra la porta ad un abuso che, come dicevo, diventa ognora più grave.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Nemico come sono sempre di ogni favoritismo, propongo anch'io l'abolizione di questo secondo comma che, secondo me; costituisce un vero e proprio favoritismo.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Mi associo anch'io al collega Astengo nel proporre l'abolizione di questo comma. Quando non esisteva questa disposizione nella legge universitaria vi era bensì qualcuno che otteneva di poter risiedere lontano dall'Università, ma si trattava di vera eccezione. Dopo introdotta questa disposizione nella legge universitaria l'eccezione è divenuta la regola; domandano al rettore, domandano al Ministero e si finisce per concedere, poichè l'aver detto nella legge che in casi eccezionali il permesso può ottenersi, mette in evidenza che la domanda può farsi, e così i casi eccezionali son diventati la regola.

Ora, io vedo con dolore tante volte i professori stare a Firenze, a Roma o a Torino e venire a Pisa a far lezione; raggruppano le lezioni negli ultimi o nei primi due o tre giorni della settimana e caricano i giovani di più lezioni al giorno per far le cinquanta lezioni annuali; li vedo talvolta arrivare colla carrozza alle due ed alle quattro ripartire!

Io quindi credo sia meglio che non ci sia una disposizione che sanzioni questi abusi, e mi associo perciò alla proposta fatta dall'onorevole collega Astengo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Senato m'invita a cosa che mi sarebbe assai gradevole: difatti posso dire che

io ho applicato anche senza la legge questa disposizione, giacchè in alcune scuole ho trovato delle abitudini che non mi piacevano; vi erano anche dei professori che un anno figuravano a servizio del Ministero dell'istruzione, poi prendevano l'aspettativa, e l'anno dopo figuravano al servizio del Ministero di agricoltura. D'accordo col collega ministro Credaro, abbiamo stabilito rigide norme in materia, e ci comunichiamo tutte le notizie per far finire questo inconveniente.

Quando ero al Consiglio superiore avveniva, e qualcuno se ne potrà anche ricordare, che qualche insegnante impartisse insegnamenti nell'Italia Meridionale e nell'Italia Settentrionale, e, per la sua promozione, presentasse dei certificati di diligenza di entrambe le scuole. Io ho cercato di togliere questo inconveniente e non ho consentito finora, anche senza la legge, che professori di lontani paesi si recassero ad insegnare a scuole lontane, come era costante abitudine. Quindi il Senato non mi attribuirà longanimità di criteri a questo riguardo. Ma bisogna tener conto di una circostanza. Scindiamo la questione. Sono due commi diversi: il primo dice tassativamente che i professori ordinari e straordinari devono risiedere nella città della scuola. Veniamo ora agli incaricati. L'incarico di sua natura ha un carattere di provvisorietà; durerà due o tre anni, ma l'incarico permanente non è ammissibile. Ora, qualche volta l'incarico si trova in condizione di non poter risiedere nella città della scuola: per esempio, il direttore delle dogane di Sampierdarena è uno specialista in merceologia. Se gli vogliamo dare un incarico per un corso di lezioni a Genova, lo possiamo obbligare a risiedere a Genova?

In quanto al criterio della provincia finitima, l'ho adottato solo per la scuola di Venezia. Venezia non ha Università, e Padova, che ha l'Università, è a poca distanza da Venezia. Ora, se non vogliamo nominare tutti gli insegnanti di diritto alla scuola di Venezia, e vogliamo lasciare questo insegnamento ai professori di Padova, che possono farlo convenientemente e più a buon mercato, col semplice assegno d'incaricati, possiamo consentire che l'incaricato sia scelto a Padova. Altrimenti noi faremo delle disposizioni talmente restrittive da rendere inutile l'applicazione della legge.

Ed è per ciò che, pur rimettendomi al Senato, desidero si abbia presente questa condizione di fatto, chè altrimenti l'eccesso medesimo porterebbe alla conseguenza della inapplicabilità della legge.

Dunque, resta fermo che i professori ordinari e straordinari devono risiedere nella stessa città: essi sono i professori stabili. Ma, eccezionalmente, il ministro può consentire di concedere l'incarico a qualche insegnante risiedente nella stessa provincia o nella provincia finitima. Non potrà un professore da Napoli venire ad insegnare a Roma, o da Genova a Torino; questo è vietato, ma gl'incaricati bisogna prenderli sul luogo o nella vicina Università, come è il caso di Padova rispetto a Venezia.

Io dunque mi rimetto al Senato: questa non è materia, nella quale possa esistere altro criterio che di pratica convenienza, e io prego di tener presente questa condizione di fatto.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io, se fossi sempre al potere il ministro Nitti, per le dichiarazioni da esso fatte approverei anche questo comma, ma non tutti i ministri futuri potranno essere così severi come l'onor. Nitti, e quindi mantengo la proposta di soppressione del secondo paragrafo.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io l'ho detto già con una certa esitazione: se l'onor. ministro accettava senza difficoltà l'abolizione del secondo comma di questo articolo, l'avrei votata; ma ammetto che, trattandosi di incaricato di una funzione temporanea, vi possano essere condizioni tali che vietino la permanenza dell'incaricato nella sede della scuola, e quindi non vorrei in tal caso privare l'insegnamento di una persona adatta.

Credo che, quando l'uso di questa facoltà fosse veramente eccezionale, non potrebbe apportare inconvenienti, e quindi accetto l'articolo così com'è.

ASTENGO. Io mantengo la mia proposta.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Quantunque l'onor. ministro si sia rimesso al Senato, le ragioni da lui addotte sono di tale importanza da invitare tutti a considerare le conseguenze di una

soppressione dell'alinea dell'articolo che esaminiamo.

Il ministro ci ha detto ciò che potrà accadere, specialmente per determinate scuole superiori di commercio, e quale posizione si creerà per alcuni professori incaricati, ma egli, se può all'ultimo momento disinteressarsene, ammette tuttavia implicitamente che le considerazioni da lui fatte non possono essere trascurate. Noi componenti l'Ufficio centrale potremmo forse fare un po' la parte di Pilato e lavarcene le mani, ma siccome abbiamo detto di accettare l'articolo tal quale ci era proposto dall'onorevole ministro, crediamo nostro dovere di coerenza pregare il senatore Astengo di ritirare la sua proposta di soppressione.

ASTENGO. Poco male che il Senato, se crede, voti contro. Io insisto.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come ho dichiarato, il Governo si rimette al Senato, ma in ogni caso però desidero che una limitazione si faccia per la scuola di Venezia. Venezia, che non ha la possibilità di avere insegnanti di diritto, deve per forza ricorrere alla vicina Università di Padova.

Quindi, ove non si volesse mantenere la formula integrale come è stata proposta, bisognerebbe provvedere per questo caso specialissimo.

VISCHI, *relatore*. Vale a dire che per Venezia si consenta che i professori possono anche non risiedere nella città.

Voci. Lasciamo le cose come sono.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei fare una proposta sulla prima parte di quest'articolo. Non so se sarà bene accolta dal Senato, visti gli umori del momento; ma tuttavia la faccio: perchè se anche la legge rimarrà scritta così, com'è proposta, sarà immediatamente violata.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Speriamo di no.

SCIALOJA. Con quest'articolo, si obbligano i professori ordinari e straordinari a risiedere nella stessa città ove ha sede la scuola: per conseguenza si proibisce loro di stare in campagna (*si ride*). Secondo quanto è scritto nella

legge questo ne sarebbe il significato. Ciò mi ricorda una vecchia novella di un gentiluomo milanese, il quale si vantava di non essere mai uscito da Milano: Galeazzo Visconti gli proibì allora di uscire da Milano sotto pena di morte, e a quel gentiluomo venne tale una voglia di uscirne, che metteva delle tavole sporgenti fuori delle mura della città, e correva su di esse fino alla estremità per poter dire che era uscito da Milano, pur rispettando il divieto. Egualmente si farebbe per questi professori ordinari e straordinari obbligandoli a stare in città. Data la espansione delle città moderne in molti casi si è quasi costretti ad abitarne fuori; e spesse volte stando fuori della città si è più vicini alla sede dell'istituto che non abitando in certi quartieri eccentrici.

Quindi non mi sembra il caso di cavillare nè su *città*, nè su *comune*, bisogna dire: « che risieda nello stesso luogo ». È questa un' espressione che lascia la possibilità di una certa valutazione di spazio. In questo modo salverete la legge, e potrete realmente applicarla in modo ragionevole.

La formula dell'articolo, secondo la mia proposta, sarebbe la seguente: « I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo della residenza effettiva nel luogo ove ha sede la scuola ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se io dovessi applicare la legge, poichè conosco la interpretazione che ne dà il senatore Scialoja, sarei molto rigido (perchè per me luogo è città) quindi non avrei difficoltà ad accogliere la sua proposta. Ma siccome luogo può dar *luogo*, ci pensavo proprio ora, ad indeterminatezze, e non ha un significato molto preciso, domani potrebbero sorgere tali richieste e tali abusi, che il senatore Scialoja stesso ne sarebbe preoccupato. Quindi il meglio è lasciare la locuzione di città con tutti gli inconvenienti cui può dar luogo... dal momento che parliamo di luogo.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Se l'onorevole ministro dichiara che con la locuzione città non s'intende soltanto la parte di abitato racchiusa nelle mura, ma anche il comune, anche la cam-

pagna, che del comune fa parte, si comprende che dicendo città non possono sorgere difficoltà, se il professore abita in un villino accanto alla città.

Io credo che questo sia il significato fondamentale.

Voci. Sì, sì.

BALENZANO. E allora può rimanere la parola città.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Prendiamo a considerare le città di cui si tratta, e troveremo subito degli esempi. Il comune e la città di Venezia hanno un'estensione assai grande, se si va fino all'isola più lontana che appartiene al comune; mentre c'è il comune di Murano sotto gli occhi di chi sta a Venezia. Uno che abita a Murano è molto più facilmente in comunicazione con la sede dell'istituto di un altro che abiti nell'ultima isola appartenente al comune di Venezia. Così a Genova uno che abita ai confini dei quartieri di Albaro sta più lontano di chi abita al principio di Sampierdarena.

Il comune di Roma si estende fino ad Ostia, e una persona che abita ad Ostia, si trova, a causa delle difficili comunicazioni, molto più lontano da Roma di chi sta fuori porta S. Giovanni e magari a Frascati. Perchè allora stabilire nella legge una parola così precisa, che poi in pratica, per la sua precisione, rimarrà inattuabile?

Appunto perchè si tratta di una cosa non precisabile in modo assoluto, si deve adoperare una parola che dia luogo ad una ragionevole valutazione.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi pare che, esaminato l'articolo nelle due parti di cui è composto, tutta questa questione non abbia ragione di essere.

SCIALOJA. Si potrebbe dire *dove ha sede la scuola*.

MORTARA. Colgo a volo questo nuovo emendamento proposto dal senatore Scialoja, e gli domando: a quale scopo cambiare l'espressione della prima parte dell'articolo che parla di città (e città, come ben diceva il senatore Balenzano, comprende città e suburbio e quindi estensioni considerevoli). Ma quello che preme di notare è che questa indicazione, che certamente è più

precisa e quindi più ampia del « dove » o « nel luogo » che proponeva l'on. Scialoja, che si possono prestare ad interpretazione restrittiva perchè più generiche, è corretta e perfezionata in ogni modo dalla disposizione del capoverso, perchè il capoverso autorizza il ministro a permettere che i professori incaricati risiedano in località prossime e sempre nella stessa provincia od in provincie limitrofe, ecc. Ora, siccome questa disposizione che riguarda i soli professori incaricati, per ragioni gravi suggerite dalla esperienza, si è creduto di non applicarla ai professori ordinari o straordinari, e per i professori incaricati permette una larghezza assai maggiore di quella che si avrebbe con gli emendamenti proposti dal senatore Scialoja, mi sembra che per i professori incaricati ve ne sia di più di quello che egli vuole.

Per quel che riguarda i professori ordinari e straordinari, si capisce benissimo che quando la legge ha detto che essi hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città dove ha sede la scuola, e l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico, ha voluto indicare con un'espressione complessiva che questi professori i quali adesso sono elevati di grado, di importanza e di stipendio, devono adempiere le loro funzioni con quella diligenza, rigidità ed austerità di osservanza, che è necessaria in qualunque funzione pubblica dello Stato e che, diciamo la verità, è molto trascurata in questa funzione di insegnamento, massime in Istituti di questa specie.

Ora, non c'è niente di male che la legge sia più rigida per i professori delle scuole commerciali, per stabilire il preciso obbligo dell'adempimento dei loro doveri. Naturalmente l'autorità preposta alla applicazione di questa legge, vale a dire il ministro di agricoltura, avrà giusta discrezionalità di giudizio e di criterio per non imporre sanzioni le quali siano eccessivamente rigorose e di una severità intransigente, quando il professore, ad esempio, che insegna alla scuola di Venezia — come diceva l'on. Scialoja — abitasse a Murano anzichè alla Giudecca o a Malamocco, ovvero che il professore che insegna a Genova abitasse a Quarto, invece che ad una delle estremità del suburbio di Genova.

In questi casi, quando si tratta di luoghi che formano quasi l'appendice della città, non è mai venuto in mente a nessuno di togliere

al professore una facoltà di abitazione conciliabile con l'adempimento dei propri doveri.

In un caso ben più grave l'interpretazione della legge fu temperata dall'equità; alludo alla legge notarile, in cui si parla di obbligo di residenza nel comune; e parecchie volte le autorità giudiziarie hanno usato equa larghezza di interpretazione, per cui fu deciso che il notaio possa risiedere in un comune diverso, ma vicinissimo a quello dove esercita le sue funzioni. È inutile qui accennare a singoli fatti; tutti sanno che questa materia della residenza dei professori fuori del luogo dove insegnano ha portato ad abusi notevoli.

Vi sono professori che risiedono in città distanti parecchie centinaia di chilometri da quella dove insegnano: la legge universitaria ha stabilito la facoltà nel ministro di accordare ai professori universitari tale permesso. Io non credo che se l'on. ministro dell'istruzione dovesse oggi interloquire sull'argomento potrebbe dichiararsi molto soddisfatto del risultato pratico di quella disposizione....

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Niente soddisfatto.

MORTARA. La ringrazio di questa sua dichiarazione; e vengo alla conclusione pregando il Senato di voler votare la prima parte dell'articolo così com'è, transigendo pure su quella maggiore severità che proponeva il collega Astengo, per la quale, confesso, non mancherebbe la mia simpatia.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Dovrei ringraziare il senatore Mortara, poichè egli ha dimostrato come in una legge dove è scritta una parola troppo ristretta, a forza d'interpretazioni, si è venuto ad applicare il contrario.

Ora, se noi dobbiamo scrivere qui una legge, io dico, scriviamola con quella parola che corrisponda precisamente all'interpretazione data alla cattiva parola usata nelle altre leggi.

Egli vi ha detto che perfino per i notai, per i quali si è parlato di comune, ed il comune nella nostra legislazione ha un significato molto preciso, si è dovuta allargare l'interpretazione fino ad ammettere che si possa stare in un altro comune. Si è violata così la parola della legge per corrispondere forse allo spirito di essa.

Io dico: trattandosi di formulare oggi una

nuova legge, formuliamola in modo che si possa obbedire ad essa senza violarne la parola; e poichè trovo che nel secondo capoverso di questo articolo si parla di *località*, io non vedo ragione per non ammettere che si parli di *località* o di *luogo* anche nel primo capoverso.

Del resto, accetterei l'emendamento propostomi da alcuni colleghi mentre parlavo, e cioè di dire semplicemente: « dove ». Questa parola ha un significato di spazio molto chiaro e nello stesso tempo ammette una larga interpretazione.

Del resto, io sono perfettamente d'accordo coll'onor. collega Mortara, quando sostiene che non si deve lasciare ai professori troppa libertà relativamente al luogo di loro residenza. Quello che desidero è che la legge sia formulata in modo che si possa applicarla senza violarla e credo che in questo dovrebbe consentire anche l'onor. Mortara, tanto più per la sua qualità di magistrato, che deve interpretare le leggi come sono scritte.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onor. senatore Scialoja propone che nel primo comma dell'art. 14, alle parole: « Nella città ove », si sostituisca semplicemente la parola: « Dove ».

Domando all'onor. ministro e all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo se ne rimette al Senato.

VISCHI, *relatore*. Ed altrettanto fa l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Scialoja.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Essendovi una proposta di soppressione del secondo comma di questo art. 14, voteremo l'articolo stesso per divisione.

Pongo perciò ai voti il primo comma dell'art. 14, senza modificazioni, e per maggior chiarezza lo rileggo:

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo d'impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Chi approva il primo comma di questo articolo 14 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al secondo comma, pel quale vi è una proposta di soppressione da parte dell'onor. senatore Astengo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Dopo le spiegazioni avute dall'onor. ministro, dichiaro di ritirare la mia proposta di soppressione del secondo comma dell'art. 14.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole senatore Astengo ritirato la sua proposta di soppressione, pongo ai voti il secondo comma dell'art. 14, così come risulta dal disegno di legge. Lo rileggo:

« Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col piano e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

I direttori e i professori ordinari o straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato ancorchè per uno di tali uffici siano ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Queste disposizioni sono estese anche alle Regie scuole superiori di agricoltura.

Gli insegnanti delle Regie scuole superiori di commercio, di cui all'art. 1, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cavasola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa dalla discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge sull'« ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Do lettura dell'art. 16.

Art. 16.

I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonché i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

Il direttore e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agricoltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

(Approvato).

Art. 17.

All'aumento di spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Signori senatori! Al principio della discussione di questa legge l'onorevole collega Astengo a nome suo e di parecchi altri senatori genovesi, presentava un ordine del giorno diretto ad ottenere l'impegno da parte dell'on. ministro di agricoltura di una maggiore sovvenzione alla scuola di Genova. Allora pareva che la legge dovesse essere approvata senza modificazioni, e siccome il meglio è praticamente nemico del bene ci si accontentava di una semplice dichiarazione del ministro. Oggi la legge ha subito notevoli modificazioni, e modificazioni sostanziali, quindi essa deve tornare all'altro ramo del Parlamento. Ciò essendo, pare a noi, parlo anche a nome degli altri colleghi liguri, che sia conveniente che venga con una migliore proporzione ripartita nella tabella B la somma di 188,000 lire. Senta l'onor. ministro e sentano gli onorevoli senatori quali sono le condizioni fatte alle diverse scuole da questa tabella B.

I contributi governativi fissati con i vari decreti che istituirono le scuole vennero a mano a mano accresciuti mediante le leggi di bilancio, e nel bilancio del Ministero di agricoltura del 1912-1913, al capitolo 135, i contributi ed i concorsi per il mantenimento delle scuole commerciali sono fissati nelle cifre seguenti: Bari 40 mila lire; Genova 30 mila lire; Torino 30 mila lire; Venezia 50 mila lire; Roma 80 mila lire.

Avverto che negli assegni per la scuola di Roma e di Bari è compreso il concorso alle sin qui unite scuole medie di commercio, delle quali ora si prescrive la separazione, e quindi questi contributi vanno ridotti di 10 mila lire. Avremo cioè a Bari 30 mila lire, a Torino e a Genova pure 30 mila lire, a Venezia 50 mila lire, a Roma 70 mila lire. Roma riceve dei concorsi anche dai Ministeri della guerra, della marina e degli affari esteri. Ma di questi non occorre occuparci, perchè sono dati per altre finalità.

Ecco la situazione che viene fatta a Genova. Genova ha undici professori come Bari; Torino ha nove professori; Venezia ha quattordici professori. Per ora non conto Roma.

Ora, si propone di aumentare per Torino 51,100 lire, per Bari 41 mila lire, per Venezia 31,600 lire, e per Genova solo lire 16,600. Di

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1912

tal guisa che l'assegno attuale per Bari essendo di lire 30,000, più le 41,000, si ha un totale di lire 71,000. Per Torino essendo di 30,000 lire più 51,100 si ha un totale di lire 81,100. Per Venezia l'assegno è di 40,000 lire più 31,600 con un totale di lire 71,600.

Per Genova invece l'assegno nuovo è di 16,600 lire da aggiungersi a quello di 30,000, si ha così un totale di 46,600 lire. Raggiungendo queste cifre al numero dei professori, abbiamo che Venezia con 14 professori ha 71,000 lire; Torino con nove professori ha 81,100; Bari con undici professori ha 71,000 lire e Genova pure con undici professori ha solo 46,600.

Ora, è ben lungi dalla nostra intenzione di domandare che comunque si diminuiscano gli assegni che nella tabella sono portati a favore di ciascuna delle altre scuole: nessuna difficoltà da parte nostra che questi assegni vengano mantenuti; ma, delle due cose l'una: o si aumenta la cifra totale di 188,000 lire, non dico neanche per raggiungere il trattamento di Genova al trattamento di quella tra le altre scuole che sia la meno favorita, ma per mettere almeno Genova in condizioni che possa sopperire alle esigenze della nuova legge, e allora noi domandiamo che si aumenti la cifra totale di 188,000 lire di almeno 15,000 lire portandola a 203,000 lire; o non si vuol far questo e si possono trovare le 15,000 lire nelle stesse 188,000 lire, per effetto delle modificazioni che sono state portate alla legge qui in Senato, perchè, dal momento che sono state escluse dall'art. 1 le sezioni di Roma, Roma non avrà più 18 professori, ma dovrà, come le altre scuole, per il combinato disposto degli articoli 8 e 12 del testo della legge, ridursi ad avere un numero di 11 professori in corrispondenza al disposto dell'art. 9 ed allora, evidentemente, sopra il risparmio che si viene a fare su questa cifra si trova il margine delle 15,000 lire per Genova, che è necessario, perchè altrimenti per la scuola di Genova (ho qui il consuntivo), diventa lettera inutile la disposizione dell'art. 13; giacchè, mentre tutte le altre scuole, avendo margine sufficiente, potranno domandare l'autorizzazione ad istituire dei nuovi insegnamenti, perchè li potranno domandare senza aggravio del bilancio dello Stato come stabilisce l'art. 13, se invece a Genova si mantiene l'assegno stabilito, questa disposi-

zione non troverà modo di essere applicata, perchè qualunque insegnamento domandi la scuola genovese questo dovrà pesare sul bilancio dello Stato.

Io credo quindi di chiedere una cosa perfettamente equa e giusta e di assecondare in ciò i desideri che gli enti liguri hanno espresso, cioè la Camera di commercio e la Deputazione provinciale di Genova, chiedendo che l'assegno sia portato a lire 31,600.

E badi l'onor. ministro che portando il maggior assegno di Genova a 31,600 questo rimarrà inferiore a tutti gli altri, perchè quella che ha un assegno minore è Bari che avrà 71,000 lire, mentre Genova ne avrà sole 61,600.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Poichè si parla delle tabelle e già ha discorso di una parte di esse il collega Rolandi-Ricci, io sottoscrivo a tutto quanto egli ha detto, a proposito di esse e mi permetto di osservare che nella legge c'è un errore di stampa che dovrà essere corretto, perchè nel progetto quale è stampato, abbiamo una sola tabella non due. Questo faccio notare così di passata, tanto perchè si possano fare le opportune correzioni.

Mi permetto poi di osservare in aggiunta a quanto diceva il senatore Rolandi-Ricci, che, nello stato attuale delle cose, senza chiedere al Tesoro una somma maggiore delle 188,000 lire, si può far fronte a tutto, senza tener conto che i trattamenti per alcuni sono assai larghi. Osservo, ad esempio, che mentre i professori delle scuole di commercio hanno lo stesso trattamento dei professori di Università, i direttori hanno un trattamento superiore. I rettori di Università hanno 1200 lire l'anno ed i direttori delle scuole di commercio hanno 3000 lire. Io non domando riduzioni, ma però lo faccio notare per norma di chi si lagnò.

Poi abbiamo la pianta, come accennava il collega Rolandi-Ricci, della scuola di Roma. Attualmente la legge (e non vi è dubbio e su questo siamo tutti di accordo) non può portare che carichi e disposizioni inerenti finanziariamente all'obbietto suo. L'obbietto della legge è nettamente detto dall'art. 1° e ribadito dall'art. 9, già approvato; perchè nell'art. 9, come l'abbiamo approvato ieri, si dice che di sezioni

all'infuori della commerciale vi sono solamente quella di Venezia.

La sua dizione testuale, lo ricordo, è così: « nel regolamento in esecuzione della presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia ».

Vale a dire che la legge non riguarda altre sezioni di altre scuole e che la scuola di Roma si trova nelle stesse, identiche, condizioni rispetto alle conseguenze della legge, di quelle in cui si trovano la scuola di Bari, di Torino e di Genova; quindi la pianta deve essere proporzionata a Roma come quella delle altre scuole. Ne deriva, quindi, che ne verrà sicuramente un sopravanzo e quindi la possibilità di avere le 15,000 lire delle quali parlava il collega Rolandi-Ricci, senza che sia turbata l'economia finanziaria. Anzi osservo che vi dovrà essere un'eccedenza in più che potrà essere riservata, a parer mio, a disposizione del ministro di agricoltura, industria e commercio per provvedere all'eventualità di bisogni emergenti, perchè evidentemente, ridotta la pianta, dovrà essere ridotto l'assegno che è iscritto per la scuola di Roma.

L'assegno a Roma, era proporzionato a diciotto professori, dieci ordinari e otto straordinari. Dal momento che evidentemente questo numero di diciotto professori dovrà essere notevolmente diminuito, avanzerà una somma che l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio terrà ben a caro di avere per poter provvedere a ulteriori bisogni.

Quindi io sottopongo all'onor. ministro e all'Ufficio centrale l'opportunità di addivenire a questo mutamento della tabella. Io non so se sia proprio questo l'articolo in cui si deve fare questo mutamento, oppure se si deva riservare ad un'altra parte, ma certo è che si deve fare.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Dichiaro che non parlo a nome dell'Ufficio centrale, perchè l'Ufficio centrale ha mantenuto ed approvato la tabella B, ma semplicemente come senatore; ed innanzitutto una semplice osservazione relativa a cosa che io credo non dipenda da altro che da un errore tipografico.

Noi abbiamo una tabella che stabilisce l'or-

ganico ed un'altra tabella che stabilisce le singole dotazioni e tutte e due portano la lettera A. Se si vuole indicarle tutte e due con la lettera A si dovrà mettere almeno alla seconda un *bis*; oppure, ciò che sarebbe meglio, devonsi chiamare una tabella A e l'altra tabella B.

E vengo alla questione sollevata dai colleghi Rolandi-Ricci e Maragliano. Essa è abbastanza importante, perchè riflette la questione finanziaria, questione che fu già esaminata dalla Commissione che ha preparato il disegno di legge attuale, quella Commissione della quale facevano parte i rappresentanti di tutte le scuole di commercio e che ha fatto la ripartizione della somma dal tesoro messa a disposizione del Ministero di agricoltura per questo scopo. I criteri, come ho già dichiarato, ai quali si è ispirata la Commissione, furono di integrare le forze finanziarie di ciascun istituto per porlo in condizioni di poter eseguire la legge, dato l'organico che per ogni scuola era stato preparato.

Io non mi posso occupare della scuola di Genova, nè di altre scuole, ma mi pare che allo stato attuale noi non abbiamo elementi sufficienti per poter modificare detta tabella, salvo che si modifichino le quote, o accogliendo i criteri accennati dal senatore Maragliano, oppure adottando un rimedio ancora più radicale. Io non so se l'onor. ministro converrà in quest'ordine di idee; si potrebbe anche stabilire che quando si addiverrà al riordinamento di queste scuole, riordinamento che deve farsi in esecuzione della presente legge, se risulteranno necessarie spese maggiori, le somme occorrenti saranno a carico dello Stato.

Questa mi parrebbe la conseguenza logica e necessaria della legge che stiamo discutendo.

Nella Commissione si è discusso se gli enti locali avrebbero potuto aumentare le singole dotazioni, e cominciando da Genova, e venendo agli altri centri, non si ebbero risposte affermative. Questa è la verità che risulta dai lavori della Commissione. Gli enti hanno detto: Noi concorriamo già con una somma, che riteniamo rilevante; ora, quando queste scuole saranno ridotte in governative, e adempiranno a quello scopo che è voluto da tutti i competenti e dal Governo, è giusto che il Governo integri lui tutte le somme che sono necessarie; e gli enti locali, che già sono obbligati a dare la sede della scuola, che già sono obbligati al pa-

gamento dei contributi che sono contemplati nei singoli statuti delle singole scuole, non possono più essere tenuti ad altri carichi. Fu allora che si addivenne, anche col rappresentante del Ministero del tesoro, il quale, a termini del Regio decreto, faceva parte della Commissione, alla formazione di questo capitale di 18³ mila lire, che fu distribuito come risulta dalla tabella.

Io non so se il ministro di agricoltura potrà convenire in quest'ordine d'idee che, ripeto, secondo me, sarebbe il più logico, e la più evidente conseguenza della legge che stiamo discutendo, e cioè che quando dal riordinamento di queste scuole risulti che è necessario per l'una o per l'altra di esse (e per tutte vi sarebbero ragioni evidenti, poichè non ritengo conveniente ora stabilire altri criteri ed altre quote, anche quando si accettasse l'ordine di idee esposto dall'onorevole Maragliano), di accordare questi maggiori stanziamenti che possono risultare dai concetti svolti dall'onorevole Maragliano o dagli altri, sui quali concetti io richiamo l'attenzione dal ministro senza farne speciale proposta, si modificherebbero gli stanziamenti, e non nel senso di diminuirli, perchè, ripeto, questa somma venne appena riconosciuta necessaria per integrare in una certa misura le spese maggiori che occorreranno. E questa necessità potrebbe sorgere o per le ragioni dette dagli onorevoli Rolandi-Ricci e Maragliano, o per altre, che io stesso per una scuola che conosco molto da vicino, per la scuola di Torino, avrei da svolgere, per ottenerne migliorate le condizioni.

E qui, perchè non sembri che vi sieno state delle discrepanze, ripeto che la ripartizione fu fatta senza obiezioni, alla unanimità, ritenendosi che la ripartizione fosse in proporzione degli obblighi imposti alle rispettive scuole ed in relazione ai contributi locali; quindi colle quote fissate si venivano ad aumentare i contributi per le scuole che si trovavano in condizioni finanziarie inferiori a quelle che avevano maggiori contributi, o che non dovevano far fronte a certe spese; così per la scuola di Torino, di origine più recente, si dovette provvedere alla necessità di avere maggior numero di professori ordinari di quello esistente, e di ottenere la maggiore spesa per i professori ordinari, per i quali si deve stanziare la somma corrispondente al pagamento dello stipendio in

lire 7000, come è contemplato dalla legge; quindi occorreva elevare un po' più il contributo governativo, perchè i professori fossero pagati in relazione all'organico. Questa è cosa evidente; quindi attenderò la risposta dell'onorevole ministro per dedurne che cosa si potrà proporre sopra tale argomento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Due questioni sono state sollevate. Una semplice, incidentalmente, dall'onorevole Maragliano, e riguarda gli assegni fatti ai direttori di queste scuole. Mentre nelle Università è minore l'assegno fatto ai rettori, a questi direttori si danno 3,000 lire. Ma il rettore dell'Università ha una funzione più scientifica, e, *primus inter pares*, tra i colleghi, non ha...

ARCOLEO. È magnifico.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È magnifico anche nella tradizione, come dice il senatore Arcoleo, e non ha la funzione di occuparsi esclusivamente della scuola come un direttore di una scuola di applicazione commerciale. È quindi naturale che, dove assiduo e continuo deve essere il lavoro, vi sia una remunerazione adeguata. Del resto questa era la remunerazione abituale in queste scuole; non allontaniamoci da essa.

Viene poi la questione della tabella. Io so che è una questione un po' scabrosa, perchè io vorrei dar molto, ma non posso assolutamente uscire da questi stanziamenti.

Non ho il diritto di eccedere la somma che è stata accordata per questi istituti, e non potrei accettare nessun emendamento che tendesse a far eccedere da questa somma di lire 188,000. Ed allora si fa una questione di ripartizione; ma la realtà è questa, che queste scuole hanno bisogno tutte di riordinarsi. Come è stato fatto questo calcolo? Il calcolo, lo ha ricordato il senatore Frola, è stato fatto dalla Commissione che preparò il disegno di legge, la quale vide quale era la differenza tra ciò che erano gli stipendi attuali, e i nuovi stipendi. Ed allora a ciascuna scuola, dati gli obblighi imposti dalla legge, è assegnata questa differenza, per non offendere alcuna suscettibilità. Io feci ieri l'altro una dichiarazione che va intesa in tutta la sua integrità, e cioè che, ove a queste scuole, da

precisi obblighi della legge (non già da aumenti di cattedre fuori dei limiti imposti dalla legge) risultasse un maggiore aggravio, il Governo vi farebbe fronte. Posso quindi lealmente desiderare che la tabella resti tal quale. Nella applicazione di essa cercheremo di fare in guisa che non si spenda se non il necessario; ma se risultassero maggiori aggravii, provvederemo ad essi nella forma più conveniente. Ed è perciò che chiedo al Senato di votare le tabelle così come sono state proposte.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Vi sono due questioni totalmente distinte; prego il Senato a volerle considerare partitamente. La questione che io pongo prima è questa. La legge come è stata modificata fino ad ora e quindi intangibile in quelle disposizioni che abbiamo votato, ci dice netto che la scuola di Roma non partecipa a questa legge altro che per la scuola commerciale. Di più l'art. 9, nella dicitura proposta dal collega Mortara, ha detto che tutti gli insegnamenti necessari sono elencati per tutte le scuole.

Ora, dunque, io mi domando: perchè la pianta di Roma deve portare dieci professori ordinari e otto straordinari, quando il numero delle materie che la legge prescrive è molto inferiore?

Una legge non deve portare carichi al di là di quello che è inerente allo scopo della legge stessa; e quindi è necessario che questa tabella sia modificata. E su questo io mi appello alla equità dell'onorevole ministro; perchè se Venezia che ha quattro sezioni di più oltre la commerciale ha 14 professori in tutto, perchè Roma ne deve avere 18? Ora, si comprende che in questa tabella, quando fu redatta, si potesse voler riservare alcuni posti per le altre sezioni, ma dal momento che questa legge non contempla più questa doppia sezione, dobbiamo mantenere un ruolo fatto in base a ciò che più non esiste?

Ecco quello che chiedo e mi pare che la mia richiesta sia perfettamente ragionevole.

Io non entro nell'altra questione relativa alla tabella B: discutiamo della tabella A che stabilisce le piante ed è su questo che io mi fermo; l'altra questione potrà farsi in seguito. E su questo amerei di conoscere il pensiero dell'Ufficio centrale.

Quello su cui io insisto è che non si confonda la questione della tabella B con quella della tabella A.

Le osservazioni che ho fatto relativamente allo stipendio dei direttori degli Istituti, l'ho fatte soltanto incidentalmente. Io non ho presentata nessuna proposta di riduzione, perchè anzi ritengo che non siano mai sufficientemente compensati coloro che danno la loro opera all'insegnamento.

Ho accennato alla questione soltanto perchè ho visto che se n'è occupata la stampa, e mi pare opportuno che si faccia notare che i direttori sono trattati meglio anche dei rettori di Università. Ma non è precisamente su questo che io mi fermo: la questione sulla quale insisto invece è l'altra.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho domandato la parola per dire che mi pare che il collega Maragliano abbia ragione quando chiede che si faccia una riduzione nell'organico, relativamente al numero dei professori assegnati all'Istituto di Roma. Questi professori nella tabella annessa alla legge risultano nel numero di 18, 10 ordinari e 8 straordinari. Nelle altre scuole invece sono soltanto 11.

Perciò dall'organico stabilito per l'Istituto di Roma dovrebbero scomparirne 7 e cioè 2 ordinari e 5 straordinari.

Ma può darsi il caso che vi siano dei professori che per ora non si possono mandar via, caso esplicitamente previsto dall'articolo transitorio. Ed allora se questi professori debbono restare, deve restare anche la somma necessaria per pagarli.

Questo per i professori che già ci sono e che in virtù delle disposizioni dell'articolo transitorio non si possono mandar via ora; ma per l'avvenire, e cioè per quando i professori saranno ridotti al numero giusto, mi pare che il numero ed i fondi in più dovrebbero essere tolti e tolti nella totalità, stabilendo che anche per Roma ci siano otto professori ordinari e tre straordinari come nelle scuole delle altre città, e al tempo stesso facendo una annotazione alla tabella dicendo che per ora si mantengono i fondi per quelli che restano fuori ruolo solo in virtù della disposizione dell'articolo transitorio. Queste osservazioni mi per-

metto di sottoporre all'onor. ministro e all'Ufficio centrale.

E giacchè ho la parola, mi permetto di fare un'altra osservazione sopra una questione a proposito della quale ho anche presentato un emendamento.

Ieri è stata aggiunta nell'art. 10 una disposizione la quale stabilisce che i miglioramenti degli stipendi dei professori ordinari e straordinari cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1913.

Ora, io avevo in mente di proporre un articolo da aggiungersi in fine della legge, articolo che dicesse che per ciò che si riferisce agli aumenti di stipendio e agli aumenti di contributo la decorrenza fosse dal 1° di gennaio ed intendevo di comprendere in questa disposizione tanto gli aumenti di stipendio per i professori, quanto quelli, dato che vi siano, per il personale amministrativo.

Colla disposizione, che è stata votata ieri, la decorrenza dal 1° gennaio 1913 resta limitata soltanto agli stipendi dei professori, e restano esclusi quelli del personale amministrativo, quando vi siano, e dico così perchè dal testo della legge non rilevo se questo personale abbia aumenti o no. In ogni modo mi pare necessario che si faccia una correzione nel senso da me indicato, e nello stesso tempo si dica che anche le somme stabilite per i maggiori contributi abbiano la decorrenza dal 1° gennaio 1913, onde le scuole abbiano subito i mezzi per pagare i detti aumenti di stipendio.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. No, on. Dini; no, on. Maragliano, ritiri la parola: lei ha detto che la scuola di Roma non esiste più. In questo momento, e sono le quattro e tre quarti, qualcuno con autorevole parola insegna la legislazione sui lavori pubblici, materia che sarà esaurita in pochi mesi, che darà forse un titolo di preferenza alle carriere, non solo rispetto agli altri funzionari, ma anche agli aspiranti.

Io devo confessare che ho errato. Ieri l'altro accennai timidamente ad un principio di esecuzione e, debbo dire la verità, calunniai i fatti: la scuola non solo non era in un principio di esecuzione, ma pienamente sviluppata; non vagiva, aveva più che un anno di vita; aveva corsi, programmi, insegnanti, iscrizioni,

tasse. Io lo accennai appena. Mi fu assicurato di no, mi rassegnai. Dicevano, molti dei miei colleghi, che gli insegnanti fossero persone a capo di varie Direzioni o Gabinetti; dicevano che i corsi erano frequentati; che alla fine dell'anno si sarebbero concessi dei titoli privilegiati. Ed io non discutevo in merito, solo accennavo al Senato la necessità di disciplinare tutto questo con un disegno di legge. Delle riforme gravi occorre che ne sappia il Parlamento e il Paese.

Il ministro, con molto senno e coerenza, ha dichiarato voler porre un argine agli abusi, specialmente in fatto di diplomi, di licenze, di titoli, e questo rispetto al passato. E ve ne ha esempio nell'art. 20 che fra poco voteremo. Ma le ragioni si combattono, i fatti non si smentiscono.

Quando la parola del Maragliano afferma qui in Assemblea: « la scuola non esiste più », egli contraddice i fatti. La scuola esiste! Non solo, ma quando voi ieri avete creduto che io facessi dell'accademia, non vi siete accorti che con l'emendamento non poteva una parte delle disposizioni essere incorporata nella presente legge e l'altra parte continuare a sussistere: nella realtà non solo la scuola amministrativa vivrà malgrado l'informe procedura, ma si svilupperà pienamente, perchè molti pensano contro l'osservazione che modestamente avevo fatta, che con l'emendamento avrebbe potuto distinguersi l'Istituto di studi superiori commerciali e nel tempo stesso sopprimersi o sospendersi o non darsi ulteriore corso alla scuola di perfezionamento degli studi amministrativi, finchè non venisse un disegno di legge.

Ora, qui è l'equivoco. La scuola si sviluppa e non discuto la cosa, perchè ho detto sempre che può benissimo anche rispondere ad uno scopo o ad una necessità. Mi preoccupo solo di questo: che senza un regolamento pubblicato, senza una serie di norme definite e stabili, senza una base finanziaria e concreta, senza un limite rispetto agli Istituti superiori, possa in modo latente svilupparsi un organismo che ha bisogno di essere cognito a tutto il Paese, ed essere determinato non come una sovrapposizione sull'università, ma come un organismo rispondente ad uno scopo ben limitato di esperienza più che di scienza, di tirocinio più che di perfezionamento.

Senza questo limite avremmo una Università burocratica, una specie di Cassazione a sezioni unite. Il concorso di tutti i Dicasteri, inteso a elevare la burocrazia può servire soltanto come idoneo mezzo a diffondere la cognizione larga e concreta di quelle leggi e ordinamenti che sfuggono per tempo e materia alla competenza e ai fini dell'Ateneo.

Io confido che l'onor. ministro presenterà, insieme con gli altri ministri, nel suo proprio interesse e di urgenza, un disegno di legge che soprattutto rassereni la nostra coscienza non solo rispetto all'organismo di questi studi, ma anche rispetto al contenuto e al valore dei titoli perchè, ripeto una buona volta e spero essere smentito, temo che, alla fine di questi corsi, i titoli di preferenza per le varie carriere amministrative possano divenire un fatto compiuto. Questo affermo oggi.

Solo una legge potrebbe togliere la presente anomalia di procedura, dare stabile assetto a quella scuola che dovrebbe restare annessa ai vari Ministeri e nell'orbita burocratica senza invadere il campo dell'alta coltura. Ma io comprendo la ragione che spinge a preferire il decreto alla legge. Ripeto ancora una volta, non fo per ora questione di merito, ma di forma e ordine costituzionale, che risponde ad un sentimento di decoro della scienza, del Governo e dello stesso Parlamento. (*Approvazioni*).

Ma ben altro occorre che semplici espedienti e poveri mezzi, e nomine provvisorie, e concerto di ministri, per creare un vero Istituto di perfezionamento, come ne esistono altrove, e che potrebbe servire come nucleo fecondo di energie coscienti ed esperte, per dare nuovo impulso alle alte carriere amministrative, politiche, diplomatiche, in rispondenza alle condizioni ed alle finalità odierne del nostro Stato. (*Bene, bravo*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io amo molto di ascoltare il senatore Arcoleo, e quando egli ritorna su di uno stesso argomento, accresce naturalmente la soddisfazione legittima del mio spirito. Io quindi gli sono grato della sua replica. Ma mi pare che la questione sia un poco estranea, se egli

me lo consente, poichè credevo che la questione fosse sorpassata fin dal primo giorno, e noi l'avessimo già decisa.

Poichè il senatore Arcoleo me lo chiede (egli sa tutta la storia della questione) dirò che vi era un Istituto che dava lauree a piacere, e aveva 600 iscritti!

L'onor. Arcoleo lo conosce bene quest'Istituto! Io ho trovato in esso un notevole numero d'insegnanti. Ma io non ho nominato nessuno; non si sono dati che pochi incarichi, su proposta della scuola. Io che avevo il diritto di nominare gli insegnanti, in base a tutte le disposizioni vigenti, ho dato prova di continenza e di austerità non nominando nessuno. Quando mi sono trovato di fronte a questa situazione (l'ho raccontato al Senato l'altro ieri), io ho nominato una Commissione presieduta dal senatore Scialoja, coll'incarico di studiare serenamente e preparare lo schema del riordinamento di questo Istituto.

La Commissione, ripigliando l'idea del De Sanctis, rifacendo ciò che il senatore Arcoleo ha dichiarato che gli pareva opportunissimo, credette di proporre un corso di studi amministrativi complementari per i funzionari.

Il senatore Arcoleo dice che questo era nostro attributo, che potevamo farlo anche senza legge, ma io, non nominando, come pur sarebbe stato mio diritto, nè professori ordinari, nè straordinari, perchè non volevo compromettere niente e volevo procedere con estrema cautela e severità, chiamai a capo dell'Istituto un distinto professore, il Chiovenda, che il senatore Arcoleo conosce e senza dubbio ammira ed apprezza come me. Io volli che le cose procedessero con una grande regolarità, e, ripeto, non feci alcuna nomina definitiva, e tardai un anno prima di portare l'attuale disegno di legge al Parlamento, perchè la soluzione non ne fosse pregiudicata in alcuna guisa: fu dato solo, ripeto, nella scuola di Roma qualche incarico.

Il senatore Arcoleo si preoccupa perchè, egli dice, agli effetti dell'art. 8 di quel decreto, che consente di rilasciare certificati, si possono creare dei privilegi. Ora che dice quell'articolo? Dice che sarà fatto un decreto per regolare queste scuole ed il valore di questi diplomi...

ARCOLEO. Costituiscono titolo di preferenza!

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se permette, rileggerò quell'articolo:

« Art. 8. — Con regolamento da approvare con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, saranno fissati il numero e i programmi degli insegnamenti della scuola di discipline amministrative applicate, i quali costituiscono corsi di perfezionamento dei funzionari dello Stato e titolo di preferenza per gli aspiranti alle varie carriere amministrative ».

Ora questo decreto di cui si parla nell'art. 8 non è stato fatto, ed ho dichiarato che, riconosciuta da tutti l'utilità dell'istituzione, essendosi del resto tutti, dal senatore Lucca al senatore Arcoleo, d'accordo su questa questione che fu sollevata in Senato autorevolmente dal senatore Lucca, noi risolveremo ogni dubbio nel modo migliore, poichè faremo la legge.

Credevo quindi che la questione fosse esaurita, mentre ora ritorna, e ritorna in una forma che mi sorprende, data la cordialità che ho per il senatore Arcoleo.

Ora, che cosa accadrà, dopo approvata la legge? Non solo cade il decreto della scuola di Roma, ma cadono tutti i decreti costitutivi di queste scuole, i quali si trovano in opposizione alle disposizioni della legge e del futuro regolamento; sia per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, o il Consiglio didattico, o le nomine, gli stipendi, o le guarentigie, ecc. Qui dovrei fare un lungo elenco di cose che si potranno trovare in contraddizione colla legge.

Abbiamo visto, dunque, che tutti i decreti cadono. Che cosa faremo dopo? Naturalmente noi supponiamo che la legge ci sarà tra due mesi, e che poi vi sarà un regolamento. Nel primo anno scolastico figureranno le cinque scuole commerciali, e la scuola di Venezia che, sola, avrà alcune altre sezioni. Roma che cosa avrà? Avrà un istituto commerciale, che io desidero (accogliendo anche il voto del senatore Maragliano), sia un istituto commerciale degno della capitale e, spero, abbia qualche insegnamento attuariale e bancario di qualche serietà, ora che per nuove istituzioni ne abbiamo vivo bisogno.

È anzi mio desiderio e sarà mia cura particolare che sorga in Roma qualche cattedra speciale per l'insegnamento delle assicurazioni e degli studi attuariali. Valendosi dei mezzi

che sono nella legge, il Governo cercherà di sviluppare tutti gl'insegnamenti che possano servire per una buona cultura bancaria e attuariale, e Roma è posto adatto per questi studi.

In quanto al resto, le mie dichiarazioni sono state esplicite.

Quindi non so spiegarmi come ora risorga questa questione, e come l'on. senatore Arcoleo, pel quale ho tanta reverenza, vi ritorni su. MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Io aveva chiesto la parola quando l'onor. Arcoleo mi aveva tratto in questione, ma in seguito apparve che il dibattito restava circoscritto fra l'onor. Arcoleo e il ministro.

L'onor. ministro ha risposto all'onor. Arcoleo, e questa è una questione che oggi esula dal compito che abbiamo dinnanzi; io insisto soltanto per sentire il pensiero dell'onor. ministro sulla questione della pianta della scuola di Roma.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola per chiarire meglio il mio pensiero.

L'onorevole ministro conosce la mia vivacità di temperamento. Io ho accennato ad una cosa assai semplice ed è questa: quando ieri si è parlato del decreto scisso in due parti, una incorporata nella legge, l'altra puntellata su poche e frazionate disposizioni, ho espresso i miei dubbi sulla regolarità di questa procedura. Inoltre, accennavo alle difficoltà che derivano dalla mancanza di un disegno di legge che riguarda non lui soltanto, ma quasi tutto il Consiglio dei ministri.

Perchè, onor. Nitti, intendiamoci bene: noi siamo in un terreno di pace e di accordo in quanto si riferisce all'Istituto di studi commerciali; quindi la sua rievocazione degli ordinamenti passati non induce nessuna varietà sul nostro argomento. La questione versa su quella tale scuola di perfezionamento che non si riferisce solo a lei.

Quando io parlo di nomine, d'incarichi, di insegnamenti, parlo di quelli che hanno relazione colle discipline riguardanti diversi dicasteri.

Io non ho censurato in nessun modo nè lei nè altri; l'avrei fatto e lo farei con speciale

interpellanza. Sulle nomine, corsi o programmi, ho detto soltanto che la scuola di discipline amministrative non deve creare degli equivoci rispetto all'Università. Quando lei afferma che l'argomento esula dall'attuale articolo, io rispondo che si tratta precisamente di quelle tali tabelle che si riferivano anche alla scuola di Roma. Altri solleva una questione finanziaria, io ne tocco una organica: altri chiede cifre, io un disegno di legge.

Ho fiducia che l'onorevole ministro saprà fare in modo da dovere essergli grati per le norme e i limiti che saprà proporre al Parlamento, conscio della responsabilità che gli spetta rappresentando insieme il Governo e l'Ateneo.

**Presentazione di disegni di legge
e di una relazione.**

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori e nuove assegnazioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Aumento di limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914;

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale;

Autorizzazione ad emettere buoni del Tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e passati alla Commissione di finanze.

MARTUSCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Martuscelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dell'art. 17.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola per sapere dal nostro illustre Presidente se votando l'art. 17 si intende di riservare la questione delle tabelle in fine; perchè allora ne parleremo dopo. Se invece con l'art. 17 s'intende di approvare anche le tabelle, allora sarebbe opportuno parlarne adesso, perchè approvando l'art. 17, noi non intendiamo affatto di approvare le tabelle A e B.

PRESIDENTE. Bisogna discutere le tabelle, perchè non si può approvare l'art. 17 senza approvare le tabelle.

MARAGLIANO. Allora prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di dire la loro opinione sopra la questione della pianta della sezione commerciale dell'Istituto di Roma.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io pure avevo fatto una proposta dello stesso genere, e avevo espresso un'idea, ma mi rimetto a quello che dirà l'Ufficio centrale e a quello che dirà l'onor. ministro.

Io avevo suggerito che quanto al numero, si fissasse come ordinario quello che è nelle altre scuole, vale a dire otto professori ordinari e tre straordinari; e poi in una annotazione si dicesse che restano i fondi per quei tre o quattro professori fuori ruolo che ci sono.

Se si vuol dire in altro modo si dica pure, ma è certo che il numero va cambiato assolutamente, dal momento che i professori non sono più nel numero indicato nella tabella poichè quelli della scuola amministrativa vanno via da questo ruolo.

Chiedo perciò di conoscere il pensiero del ministro su questa questione, e anche sulla decorrenza dei contributi.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nella scuola di Roma attualmente (e questo all'infuori della sezione amministrativa) nella sezione commerciale vi sono sette professori ordinari e cinque straordinari, e vacano tre cattedre, per cui non è possibile, per Roma, provvedere altrimenti che con ordinari. Tra le cattedre vacanti sono il Banco modello, la merceologia e la statistica; e sono tre insegnamenti a cui forse si può provvedere solo con ordinari.

Debbo anche aggiungere che questa tabella, tenendo conto della situazione di alcuni insegnamenti che a Roma è necessario d'impartire, fu preparata dalla Commissione anteriormente alla questione della scuola di discipline amministrative, appunto perchè era intenzione della Commissione, ed è intenzione nostra, di mettere qui a Roma qualche insegnamento complementare: volete non mettere — ora che abbiamo un Istituto di Stato per le Assicurazioni — qualche disciplina attuariale qui in Roma? Come ammetto che vi potranno essere domani a Torino, a Genova, a Venezia degli insegnamenti speciali: una certa latitudine bisogna lasciarla. Però, rifacendo i conti e rivedendoli con ogni cura, dalla scuola di Roma, si potrebbero togliere due posti di straordinario ed un posto di ordinario; e così si lascerebbe im-

pregiudicata del tutto la questione delle sezioni amministrative in cui dovevano esservi solo tre insegnamenti impartiti da professori stabili.

Quindi, senza nessun aggravio di spesa, e ciò dico anche per affidare l'animo imperturbabile del ministro del tesoro, per Roma si può ridurre il numero dei professori ordinari a nove, e a sei quello degli straordinari. Così verremo ad avere una economia di lire 16,000. A calmare anche le richieste autorevoli dei nostri colleghi di Genova, e soprattutto degli onorevoli senatori Rolandi-Ricci e Maragliano, tenuto conto di condizioni speciali, pur riconoscendo che qui tutto è stato calcolato — e si noti che proprio a Genova è maggiore il contributo degli enti locali — io proporrei di aggiungere nella tabella B lire 12,000 per Genova e lire 4000 per Venezia. Da un conto che ho fatto, e che ancora rivedevo stamane, a Venezia si verranno ad avere tali nuove spese per le sezioni, che è necessario per lo meno poter provvedere ad un altro professore. Con queste modifiche io credo saremo tutti di accordo.

ROLANDI-RICCI. Grazie.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quindi nella tabella A avremo la riduzione dei professori a Roma, di cui ho già parlato. Al n. 16, nella pagina seguente, il contributo di Genova viene aumentato di lire 12,000, e quindi portato a lire 28,200. Viene aumentato il contributo di Venezia di lire 4000 e quindi portato a lire 35,100; viene quindi proporzionalmente diminuito il contributo di Roma di lire 16,000 e quindi ridotto a lire 31,700.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta queste modifiche?

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è intieramente d'accordo sulle proposte dell'onor. ministro.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Avevo proposto un'aggiunta nel senso che questi maggiori contributi decorressero dal 1° gennaio 1913, ma se si crede di mettere un articolo speciale in fondo alla legge il quale comprenda insieme gli aumenti di stipendio e gli aumenti di contributo sopprimendo, in sede di coordinamento, l'aggiunta fatta all'art. 10 ritengo che sarà cosa molto migliore.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se il Senato crede, si potrebbe votare l'art. 17, poscia la proposta del senatore Dini, e in sede di coordinamento mettere, in conformità, uno speciale articolo alla fine del disegno di legge.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta di votare l'articolo aggiuntivo del senatore Dini, ma fa preghiera di metterlo poi a posto in linea di coordinamento.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito. Metto perciò ai voti l'art. 17, con la tabella A e B modificata nel senso proposto dall'on. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Dini ed accettata dal ministro e dell'Ufficio centrale.

Quest'aggiunta dice: « e questi contributi cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1913 » e sarà messa a suo posto in sede di coordinamento.

Chi approva questa aggiunta, con la riserva fatta per la sua sistemazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio-Calabria, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio-Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, di Reggio-Calabria e di Palmi;

Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria destinati in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura ordinaria.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914;

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca;

Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione;

Disposizioni per il fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia, in Tripolitania e Cirenaica;

Proroga per un anno della convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale;

Autorizzazione ad ammettere buoni del Tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato e alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali militari e di riparazione alle navi della Regia marina;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler consentire che l'esame di questi disegni di legge sia deferito alla Commissione di finanze.

Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Do lettura dell'art. 18.

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari e Torino e del Regio Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi in Roma, è mantenuto nel grado e nell'ufficio, che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, potrà essere assegnata, col grado di ordinario, una Cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione, nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi da parte delle scuole medie e delle persone interessate potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'art. 12.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 5000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000.

Pei professori universitari, che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di com-

mercio, è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. In questo articolo occorre apportare alcune correzioni.

Anzitutto bisognerà togliere le parole: « ed amministrativi », nella prima parte dell'articolo stesso, sostituendole con quelle già introdotte nell'art. 1. Dopo che abbiamo votato il primo articolo questo emendamento s'impone.

Poi bisognerà correggere al comma 7° un errore di stampa: là dove dice: « scuole medie », deve dirsi soltanto: « scuole ».

Nel comma che segue, dove dice: « di cui all'art. 12 », dovrà dirsi invece: « di cui all'art. 10 ».

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Avevo domandato la parola per proporre alcuni emendamenti a quest'articolo. Il primo che io ho qui già scritto, già lo ha proposto il senatore Vischi a nome dell'Ufficio centrale ed era appunto quello che si riferiva alla scuola di Roma dicendo che per questa scuola ci si riferisce alla parte che riguarda gli studi commerciali bancari e attuariali.

Poi nel comma 7, il collega Vischi ha suggerito che la parola « medie » si dovesse togliere. Su questo punto non potrei dir nulla.

Volevo però fare un altro emendamento a questo stesso comma. Dove dice: « con speciali contributi da parte delle scuole medie ecc. » io mi domando: quando è che i professori dovranno versare questi contributi maggiori? Quando vanno a riposo o subito? dovranno versarli tutti in una volta o a rate? Io credo che sia opportuno che questi contributi siano versati subito perchè le pensioni si costituiscono anche con gl'interessi delle somme che si versano, pure ammettendo che possano farsi i versamenti anche a rate.

Tutte queste ed altre particolarità che occorrono, non potranno stabilirsi per legge, ma sarà il caso di stabilirle nel regolamento, e io credo perciò che debba fissarsi intanto chiaramente ora che per questi contributi i professori dovranno sottoporsi alle norme che sa-

ranno stabilite nel regolamento. Propongo quindi di aggiungere dopo le parole « persone interessate » le altre: « e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Altra modificazione poi ho da proporre al penultimo comma.

In questo comma è detto:

« Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 5,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000 ».

mentre nel comma precedente si dice invece:

« Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'art. 12 ».

A me pare che tra questi due commi vi sia una certa contraddizione, che potrebbe dar luogo a qualche questione, inquantochè nel comma 1° si dice che gli aumenti quinquennali già conseguiti e quindi anche le parti di attuale stipendio superiori alle lire 5,000 sono assorbite dallo stipendio di 7,000 che si darà dopo questa legge, nell'altro si dice che queste differenze saranno conservate. A me sembra dunque che si dovrebbe stabilire la somma di 7,000 lire come punto di partenza. Così a questa cifra ci vanno tutti in base alla legge presente; se però qualcuno avesse già una somma maggiore il di più lo conserverebbe. Quindi proporrei che la cifra di lire 5,000 indicata nel penultimo comma si cambiasse in quella di lire 7,000.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Poichè siamo in tema di chiarimenti prego l'Ufficio centrale e l'onor. ministro di chiarirmi qualche dubbio che mi nasce dalla lettura dei diversi commi di quest'articolo.

Nel primo comma è detto: « il personale insegnante amministrativo » ecc.... « è mantenuto nel grado ed ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge coi miglioramenti da essa derivanti ».

Poi è detto: « i professori ordinari e straordinari che coprono cattedre diverse da quelle indicate, sono considerati fuori ruolo ».

Io pregherei di dirmi quale sia la vera posizione di questi professori che vanno fuori ruolo.

Sono essi contemplati anche dalla disposizione messa in termini così generali del primo comma, che dice che tutto il personale insegnante conserva lo stipendio e la posizione che occupa al momento dell'attuazione della legge? Parrebbe che non si dovesse intendere così, perchè altrimenti non ci sarebbero professori fuori ruolo, o, per dir meglio, non ci sarebbe la riduzione degli insegnamenti a quelli corrispondenti ai numeri della tabella.

Ora, vorrei qualche spiegazione per sapere qual'è la posizione di questo personale fuori ruolo: conserva la sua posizione e stipendio o va in disponibilità?

Se conserva il suo posto, benchè fuori ruolo, ci sono i fondi per pagare quel personale? Questa è una spiegazione che domando.

C'è il passaggio alle materie affini, mi si dice, ma questo avverrà, sempre quando vi sia un posto vacante ed allora la difficoltà è risolta; passando da una scuola all'altra con lo stesso insegnamento o passando ad altro affine, quello che è fuori ruolo vi rientra in ruolo e non vi è più difficoltà.

Per quello che riguarda i professori di lingue moderne io non mi oppongo a che l'insegnamento, d'ora innanzi, invece che da un titolare di cattedra, sia dato da un incaricato: per l'avvenire la legge dispone un sistema nuovo ed io non ho alcuna eccezione a fare; ma se vi è oggi presso qualche scuola di commercio un insegnante di lingue moderne col titolo e col grado di professore straordinario, grado acquistato in seguito a concorso, egli, secondo il comma primo, rimane al suo posto con la sua qualifica e col suo insegnamento; ed io domando se quel professore si intenda in ruolo o è fuori ruolo. Se è in ruolo per posizione personale privilegiata disposta dalla legge, beneficherà anche lui degli aumenti quinquennali? Non restando più un insegnamento di ruolo, quello delle lingue moderne, questo insegnante che ha un titolo ed un grado *ad personam* conseguito per concorso, può essere inviato, lui consenziente, in un'altra scuola dove ci sia scoperto un insegnamento di lingue moderne che in caso ordinario dovrebbe essere affidato ad un incaricato? Essendovi un professore disponibile, potrebbe quello essere destinato a coprirlo?

Altra domanda rispetto a questo personale

che è il più toccato dal nuovo ordinamento. Questi professori di lingue moderne col grado di straordinari potranno concorrere (e qui mi rincresce che non sia presente il ministro dell'istruzione pubblica, perchè la risposta sarebbe più di spettanza sua), potranno concorrere agli insegnamenti di scuole medie, o nelle scuole tecniche, o nei ginnasi, o nei licei?

Ecco le domande che presento a titolo di schiarimento:

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò brevemente dei vari emendamenti proposti a questo articolo. Alcuni sono semplicemente di forma. Senz'altro sono d'accordo sulle rettifiche proposte dal relatore e dal senatore Dini; sono rettifiche pure e semplici e quindi io sono senz'altro d'accordo.

Il senatore Cavasola si è domandato che cosa avverrà dei professori di lingue.

I professori di lingue, secondo questo disegno di legge, son di due categorie: quelli della scuola di Venezia e quelli delle altre scuole. La scuola di Venezia rilascia diplomi magistrali per l'insegnamento di lingue moderne; onde è che i professori di lingue possono diventare anche ordinari e sono considerati come tutti gli altri professori, in quanto che essi non fanno solo insegnamento di lingua, ma anche insegnamento di letteratura. Nelle altre scuole di commercio noi invece consideriamo i professori di lingua non altrimenti che come si considerano abitualmente questi insegnanti, non cioè con la solennità accademica di professori che possono arrivare anche, da ordinari, a sette o diecimila lire, ma come lettori di lingue, come li chiamavano prima, che insegnano praticamente e commercialmente le lingue moderne. Ond'è che essi non hanno le attribuzioni ordinarie dei professori di istituti superiori, perchè sarebbe strano (ed il senatore Cavasola non ha mosso qui la questione) che essi potessero decidere ad esempio se un insegnamento di natura economica o giuridica assai complicato debba essere o no fatto da un professore ordinario o da un professore straordinario. Ciò eccede senza dubbio la loro competenza. Ora quale situazione si fa ai professori di lingua? Essi non possono raggiungere

come stipendio che lo stipendio massimo dei professori straordinari, e sono considerati a parte come degli incaricati.

Il loro posto è perfettamente compatibile con tutti i posti d'insegnamento delle scuole medie; anzi noi cureremo perchè ciò sia fatto il più ch'è possibile, e le intese che saranno predisposte nel regolamento tra il ministro dell'istruzione e quello dell'agricoltura, industria e commercio saranno in questo senso, perchè ciò sia bene chiaro e preciso. Naturalmente un professore di lingua può avere 6, 9, 12 ore alla settimana e quando si è pagato nella proporzione di 4000 o 4500 lire, si è dato il massimo cui egli possa aspirare sul mercato, perchè egli non può essere assimilato ad un professore di Università o di Istituto superiore, il che, io credo, sia nelle intenzioni di tutti. In passato questi professori di lingue godevano quasi degli stessi stipendi che i professori di materie scientifiche e commerciali, ma ciò è avvenuto perchè gli stipendi di questi professori erano talmente bassi che soffrivano un po' tutti di questa comune sventura.

Ma quando noi siamo venuti nella determinazione di elevare gli stipendi di questi professori, noi abbiamo dovuto far eccezione per professori di lingue e classificarli come professori di scuole secondarie.

Ora, i professori ordinari e straordinari che coprono cariche diverse indicate dall'art. 9 del presente disegno di legge, come saranno considerati? Saranno considerati fuori ruolo. Essi avranno lo stesso stipendio di cui godono ora, finchè non saranno convenientemente collocati.

Io ho già fatto uno spoglio ed ho trovato che il collocamento ne sarà anche relativamente facile, perchè nelle scuole vi sono molti insegnamenti scoperti. Perciò cercheremo di determinare un po' di mobilità, e faremo qualunque spostamento che sembrerà necessario, cercando di collocare questi professori affinchè non rimangano fuori ruolo. Ora, ripeto, il numero di questi posti è tale che questi professori potranno essere messi a posto senza alcuna difficoltà.

In quanto ai direttori, e questa è l'altra questione che qui si affaccia, essi sono considerati in una situazione speciale, perchè noi cercheremo di dar loro, ove non abbiamo altri posti (non ce n'è che due che si trovano in questa situazione), la direzione di una scuola media, se non

è possibile lasciarli nelle scuole superiori di commercio.

A questo proposito devo dire che per non pregiudicare la questione innanzi al Parlamento, io non ho voluto bandire concorsi. Per qualche cattedra, in qualcuna delle scuole ove si verifica il caso che il direttore rimane a perdere la sua situazione, esso diventa *ipso facto* professore ordinario di una materia che ha insegnato altrove.

Quindi tutto questo si potrà, io credo, fare senza difficoltà e senza spostamento notevole. Del resto, il senatore Cavasola, che è stato guidato da un alto sentimento di equità, può credere che tutti questi provvedimenti saranno applicati colla più grande equità possibile, in guisa che non avvengano spostamenti non necessari. E come io non volli fare concorsi finora, appunto per lasciare libero il campo, così adesso, se avrò l'onore di applicare questa legge, cercherò di rimuovere tutti gli inconvenienti che nelle difficili questioni di personale, sempre aspre, potranno verificarsi nella pratica.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, e poichè è così cortese che non si impazienta alle mie insistenze, senza domandargli una elencazione che non potrebbe improvvisarmi, lo pregherei, se potesse, anche in termini generali, di indicarmi quali saranno i criteri per determinare in queste scuole gli *insegnamenti affini*.

Nell'articolo si dice che i professori fuori ruolo potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini; non chiedo una indicazione precisa, ma siccome le materie fondamentali sono molto distanti l'una dall'altra, vorrei conoscere se tale passaggio sarà regolato di volta in volta; se sarà provveduto con disposizioni regolamentari preventive al modo col quale quel passaggio avverrà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Cavasola ha ben ragione di dubitare; ma io credo che in questo argomento occorra avere una certa larghezza.

Nella legge sul trasferimento dei professori di Università la questione si è affacciata; e

quando si è voluta fare quella classifica, che il Consiglio superiore ha predisposta, si è visto quanti inconvenienti in pratica sorgevano.

Io non vorrei fare di queste classifiche, tanto più che poche sono le scuole, e pochi gli insegnanti. Io attenderò prima di tutto le proposte dei rispettivi corpi accademici (se avrò l'onore di applicare la legge), le manderò al Consiglio per la istruzione industriale e commerciale, e cercherò di stabilire colla maggior larghezza e la maggiore temperanza possibile il criterio perchè tali proposte siano applicate.

CAVASOLA. Io spero che sia lo stesso ministro ad applicare la legge, perchè possa usare di questa larghezza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'art. 18 modificato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo degli Istituti e scuole superiori di commercio, di Venezia, Genova, Bari, Torino e Roma, quest'ultimo solo per la parte che si riferisce alle scuole di studi commerciali, bancari e attuariali, è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori luogo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, potrà essere assegnata, col grado ordinario, una cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione, nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare, anche

senza concorso, i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi, da parte delle scuole e delle persone interessate secondo le norme stabilite dal regolamento, potrà essere computato nel termine utile per la pensione, il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'art. 10.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 7,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000.

Pei professori universitari, che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio, è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 18, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

(Approvato).

Art. 20.

Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle Regie scuole superiori di

commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli, di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 21.

Con decreto Reale si provvederà a separare dalla Regia scuola superiore di Bari e dal Regio Istituto superiore di Roma le scuole medie attualmente annesse.

(Approvato).

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Ho domandato la parola per adempiere a un dovere imposto dal regolamento, cioè di riferire sulle petizioni che a questo riguardo sono pervenute dalla Camera di commercio ed arti di Genova, dalla Deputazione provinciale di Genova e dai signori professori Gambaro, De Bellis ed altri, insegnanti di lingue. Il Senato ha preso in considerazione quanto in dette petizioni si diceva. Dopo le deliberazioni già prese dal Senato, non rimane che proporre l'ordine del giorno puro e semplice. Ed è questo che io propongo.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani l'Ufficio centrale riferirà sul coordinamento del disegno di legge che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto il Senato che domani alle ore 14.30 vi sarà riunione degli Uffici ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

b) di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

c) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1912

III. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Scialoja, per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 27 dicembre 1912 (ore 10)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche